

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

Oggetto dell'assicurazione e modalità di iscrizione

La legge 493/1999 ha stabilito che sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico le persone che, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

La legge n. 145/2018, che ha modificato alcuni articoli della legge n. 493/1999, ha poi ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono lavoro in ambito domestico prevedendo l'abbassamento dal 27% al 16% del grado di inabilità permanente necessario a ottenere la rendita, l'innalzamento a 10mila euro dell'assegno una tantum riservato ai superstiti in caso di infortunio mortale, l'introduzione di una prestazione una tantum di 300 euro quando l'inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15% nonché, per i titolari di rendita per infortunio domestico in condizioni particolarmente gravi, un assegno mensile per assistenza personale continuativa.

Ai sensi della legge sopra indicata devono assicurarsi tutte le persone che:

- hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
- svolgono a titolo gratuito attività di lavoro in ambito domestico lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
- non sono legatoli da vincoli di subordinazione
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

Per attivare la copertura assicurativa va versato un premio di 24,00 euro, annuale e non frazionabile, che è deducibile fiscalmente.

In caso di prima iscrizione il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento. In caso di rinnovo dell'assicurazione il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno e la copertura assicurativa ha decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con l'anno precedente.

È esonerato dal pagamento del premio assicurativo chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui;
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

In base al decreto interministeriale del 13/11/2019, tutti i rapporti tra l'Inail e gli assicurati devono essere gestiti con modalità telematiche. Pertanto, nel caso di prima iscrizione con pagamento e nel caso di iscrizione/rinnovo con autocertificazione è necessario presentare l'apposita domanda esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Inail e versare il premio utilizzando l'Avviso di pagamento PagoPA elaborato dai predetti sistemi.

La domanda di iscrizione contiene la dichiarazione sostitutiva con cui l'assicurato/a attesta la sussistenza dei requisiti assicurativi nonché, per chi ne è in possesso, dei requisiti reddituali per l'esonero dal pagamento del premio, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente e dei relativi redditi.

In presenza dei requisiti reddituali indicati dalla legge, per il rinnovo dell'assicurazione con autocertificazione e, quindi, con esonero dal pagamento del premio, deve essere inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno una nuova domanda di iscrizione unicamente tramite i servizi telematici.

Per effettuare l'iscrizione la casalinga/o deve utilizzare i seguenti servizi online dedicati all'iscrizione all'assicurazione contro gli infortuni domestici disponibili sul sito dell'Istituto (www.inail.it> Servizi Online) :

- il servizio *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento*, che costituisce l'unica modalità con cui è possibile effettuare l'iscrizione all'assicurazione ed ottenere l'avviso di pagamento PagoPA per effettuare il versamento del premio.
- il servizio *Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva*, che è rivolto unicamente ai soggetti in possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all'esonero dal versamento del premio (e cioè, per l'assicurato, reddito personale lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui e, per il nucleo familiare dell'assicurato, reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 9.296,22 euro annui), da utilizzare sia per effettuare la prima iscrizione all'assicurazione, sia per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per accedere ad entrambi i servizi deve essere in possesso di credenziali SPID o CIE oppure della Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l'Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell'Inail e che viene reso disponibile nei servizi online.

L'Avviso PagoPA può essere pagato online sul sito dell'Inail (tramite il link PagoPA), sul sito di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it) oppure in tutti gli Uffici postali, in banca, in ricevitoria, dal tabaccaio, al bancomat, al supermercato.

Non sono ammessi pagamenti effettuati con modalità diverse dall'Avviso PagoPA (es. bollettino postale in bianco compilato dall'assicurato o bonifico bancario).

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad una qualsiasi Sede Inail oppure alle associazioni delle casalinghe:

- ✓ Obiettivo famiglia/Federcasalinghe: federcasalinghe.segreteria@gmail.com
- ✓ Movimento Italiano Casalinghe – MOICA: moicanazionale@moica.it
- ✓ Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee – SCALE UGL: scale@ugl.it.

In alternativa, si può chiamare il Contact center Inail al numero 06 6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile oppure andare su www.inail.it>Assicurazione>Assicurazione infortuni domestici, dove troverà tutti i documenti e le indicazioni relative all'assicurazione.

Per chiedere supporto ed assistenza, infine, si può utilizzare il canale di accesso telematico "Inail Risponde" raggiungibile dalla sezione "Supporto" presente sulla barra blu del portale www.inail.it.

Servizi telematici e credenziali di accesso

Come già detto, il decreto interministeriale del 13/11/2019 ha stabilito che i rapporti tra l'Inail e gli assicurati con gli infortuni in ambito domestico devono essere gestiti esclusivamente con modalità telematiche.

Di seguito si fornisce quindi un prospetto informativo sulle modalità di accesso e sui principali servizi riservati all'assicurazione contro gli infortuni domestici:

Accesso ai servizi

Per l'accesso ai servizi telematici riservati all'assicurazione casalinghe/i è necessario essere in possesso di credenziali SPD, CNE o CIE.

Una volta in possesso delle credenziali è necessario andare sul sito dell'Inail e selezionare dalla Home page "Servizi online"; quindi inserire le credenziali e, una volta avuto accesso, selezionare dal menù "Premio Casalinghe/i" e poi "Servizi on line Assicurazione Lavoro Domestico".

Iscrizione con pagamento del premio

Il servizio *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento* costituisce l'unica modalità con cui è possibile effettuare l'iscrizione all'assicurazione (o la reinscrizione in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione entro il 31 gennaio) ed ottenere l'avviso di pagamento PagoPA per effettuare il versamento del premio.

1. Dopo l'accesso, selezionare dall'elenco dei servizi disponibili il servizio "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento".
2. Dopo aver inserito i dati di residenza e i contatti e visualizzato l'informativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali, selezionare "Accetto l'informativa" e poi il tasto "Salva/Avanti".
3. Selezionare poi tutte le caselle relative alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti assicurativi e indicare nell'apposito campo la data di maturazione di detti requisiti e selezionare il tasto "Salva/Avanti".
4. Selezionare il tasto "Trasmetti" (apparirà il dettaglio dell'importo da pagare calcolato dal sistema in base alla data di maturazione dei requisiti indicata dalla casalinga/o) e selezionare il tasto "Conferma".
5. Verrà visualizzato un messaggio che informa che la domanda di iscrizione è stata acquisita dal sistema e che verrà inviato all'indirizzo mail della casalinga/o sia una copia della domanda sia l'Avviso PagoPA con l'importo da pagare.

Iscrizione e rinnovo con autocertificazione

Il servizio *Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva* è rivolto unicamente ai soggetti in possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all'esonero dal versamento del premio (e cioè, per l'assicurato, reddito personale lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui e, per il nucleo familiare dell'assicurato, reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 9.296,22 euro annui).

1. Dopo l'accesso, selezionare dall'elenco dei servizi disponibili il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".
2. Dopo aver inserito i dati di residenza e i contatti e visualizzato l'informativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali, selezionare "Accetto l'informativa" e poi il tasto "Salva/Avanti".
3. Selezionare poi tutte le caselle relative alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti assicurativi e indicare nell'apposito campo la data di maturazione di detti requisiti e selezionare il tasto "Salva/Avanti".
4. Indicare il reddito lordo ai fini IRPEF della casalinga dichiarato nell'anno precedente a quello della domanda di iscrizione (ai fini dell'esonero da versamento del premio tale reddito deve essere inferiore a 4.648,11 euro annui).
5. Indicare il reddito lordo ai fini IRPEF del nucleo familiare della casalinga (ai fini dell'esonero da versamento del premio tale reddito deve essere inferiore a euro 9.296,22 euro annui).
6. Dopo aver selezionato il tasto "Salva/Avanti" compilare la scheda con i dati anagrafici e di reddito di ciascun componente del nucleo familiare (per l'inserimento utilizzare il tasto "Inserisci nuovo componente").
7. Al termine dell'inserimento dei dati per ciascun componente del nucleo familiare premere il pulsante "Salva/Avanti".
8. Selezionare tutte le caselle con la dichiarazione di responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato e l'accettazione dei controlli che Inail farà su quanto dichiarato e selezionare il testo "Trasmetti".
9. Prima di inoltrare definitivamente la domanda il sistema mostra un ulteriore avviso circa la correttezza e completezza dei dati inseriti e, selezionando il pulsante "Inoltra domanda" il sistema acquisisce in via definitiva l'iscrizione ed invia per mail all'assicurata una copia della domanda.

Avviso di pagamento

Con il servizio *Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione* l'utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l'assicurazione oppure il numero di avviso di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della *Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento*.

Dopo l'accesso, selezionare dall'elenco dei servizi disponibili il servizio "Visualizza avviso di pagamento" e selezionare il pulsante "Scarica IUV" per scaricare l'Avviso PagoPA per rinnovare l'assicurazione oppure per l'iscrizione a seguito dell'invio della domanda per via telematica.

Situazione pagamenti e posizione assicurativa

Il servizio *Visualizza la situazione assicurativa ed i pagamenti* consente all'utente di visualizzare la propria posizione assicurativa negli archivi dell'Istituto e gli anni per i quali risultano i pagamenti effettuati e correttamente attribuiti.

Dopo l'accesso, selezionare dall'elenco dei servizi disponibili il servizio "*Visualizza la situazione assicurativa ed i pagamenti*" per verificare gli anni per i quali la casalinga risulta assicurata con i relativi pagamenti registrati negli archivi Inail.

A partire dagli anni di assicurazione 2020 e 2021 l'assicurato/a selezionando dalla voce di menu il servizio "Visualizza la situazione assicurativa ed i pagamenti":

- visualizzare le singole righe degli anni di iscrizione per i quali risulta correttamente acquisito in archivio il premio ovvero l'autocertificazione e, selezionando l'anno 2020 oppure l'anno 2021, l'assicurato/a può scaricare e stampare il certificato di iscrizione relativo a quell'anno tramite l'apposita icona "Certificato".
- chiedere l'attribuzione di un pagamento se nelle righe degli anni di iscrizione non risulta registrato un premio che invece l'assicurato/a ha versato.

Per chiedere l'attribuzione di un pagamento effettuato ma non registrato negli archivi dell'Istituto, l'assicurato/a può inviare/consegnare a una qualunque Sede territoriale una richiesta

Nella richiesta la casalinga/o deve necessariamente riportare:

1. la richiesta di sistemazione del pagamento, indicando l'anno di competenza del premio versato, e/o il rilascio del certificato di iscrizione
2. i propri dati anagrafici, comprensivi del codice fiscale, e di residenza
3. un indirizzo mail a cui si desidera che venga inviato il certificato di iscrizione.
4. un numero di telefono fisso o di cellulare per eventuali contatti e/o comunicazioni.

Alla richiesta deve essere necessariamente allegata:

- a. copia del bollettino postale, della ricevuta telematica o del bonifico oggetto di sistemazione
- b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto)
- c. copia del codice fiscale.

La richiesta di sistemazione può essere trasmessa anche tramite il Servizio "Inail Risponde" (disponibile nella sezione "Supporto" di www.inail.it, accedendo sia come utente con credenziali che come utente senza credenziali, e riportando la seguente "categorizzazione": Gestione casalinghe> Assistenza Servizi Online> Servizi on line Assicurazione Lavoro Domestico).

Domande e risposte frequenti sull'Assicurazione contro gli infortuni domestici

1) Quali requisiti bisogna avere per assicurarsi?

Per assicurarsi contro gli infortuni domestici bisogna possedere i seguenti requisiti:

- avere un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni compiuti;
- svolgere gratuitamente il lavoro domestico rivolto alla cura dei componenti del nucleo familiare e dell'ambiente in cui dimorano, senza vincolo di subordinazione:

Per “lavoro domestico” si intendono le attività svolte in modo abituale ed esclusivo nella propria abitazione di residenza o domicilio e negli spazi limitrofi, come soffitte, cantine, giardini e balconi. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni, come androne, scale, terrazzi, ecc. L’assicurazione INAIL copre anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino in territorio italiano.

2) È obbligatorio assicurarsi?

Sì, l’assicurazione è obbligatoria per legge. Chi è in possesso dei requisiti assicurativi previsti dalla legge è tenuto a pagare il premio assicurativo di 24 euro all’anno.

Per i soggetti che, pur in possesso dei requisiti assicurativi, non pagano il premio è prevista l’applicazione da parte dell’INAIL di una somma aggiuntiva sul premio dovuto fino ad un importo massimo di 24 euro.

3) Per chi è obbligatorio assicurarsi?

L’assicurazione è obbligatoria per chiunque abbia un’età compresa tra i 18 anni e i 67 anni che svolga in maniera continuativa, esclusiva e gratuita attività di cura della casa e delle persone che ci abitano.

Tra i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell’abitazione rientrano anche:

- studenti che dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- ragazzi e ragazze maggiorenni in attesa della prima occupazione, che lavorano esclusivamente in casa per la cura dei membri della famiglia;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, in cassa integrazione o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale;
- lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato).

4) Lavoro part-time, devo pagare l’Assicurazione?

Sì, i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno sono tenuti a versare il premio assicurativo per l’intero importo, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto svolge l’attività di lavoro domestico in modo esclusivo.

5) Lavoro saltuariamente devo pagare l’Assicurazione?

Sì, coloro che svolgono lavori saltuari nel corso dell’anno sono tenuti a versare il premio assicurativo per l’intero importo, ma la copertura assicurativa opera solo per i periodi in cui viene svolta l’attività di lavoro domestico in modo esclusivo.

6) *Percepisco la pensione, devo pagare l'assicurazione infortuni domestici?*

Sì, anche i titolari di pensione fino ai 67 anni compiuti rientrano tra i soggetti che per legge devono assicurarsi. Coloro che compiono i 67 anni in corso d'anno devono provvedere al pagamento del premio e la copertura assicurativa ha effetto sino al 31 dicembre dello stesso anno.

7) *Come posso iscrivermi per la prima volta?*

Dal 1° gennaio 2020 chi è in possesso dei requisiti deve presentare la domanda esclusivamente per via telematica, tramite il sito dell'INAIL, accedendo alla sezione dei servizi online riservata all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e selezionando la funzione "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento".

Per poter presentare la richiesta occorre utilizzare SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (carta di identità elettronica).

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi (es. compimento del 18° anno, inizio dell'attività di lavoro domestico in via esclusiva, ecc). Non è ammesso presentare la domanda con un anticipo superiore a 30 giorni rispetto alla data di maturazione dei requisiti.

8) *Quanto costa sottoscrivere l'assicurazione?*

Il costo annuale dell'assicurazione (detto "premio"), non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali, è pari a 24 euro.

Per i soggetti già iscritti l'anno precedente il premio deve essere pagato ogni anno entro il 31 gennaio ai fini del mantenimento della copertura assicurativa anche per l'anno successivo senza soluzione di continuità.

Per i soggetti nuovi iscritti, il premio va versato entro il termine indicato sull'Avviso di pagamento che viene rilasciato dal servizio telematico "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento" e la copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.

9) *Quali sono le modalità per pagare l'Assicurazione contro gli infortuni domestici dell'INAIL?*

Il pagamento del premio può essere effettuato direttamente online tramite un apposito link al sistema PagoPA, che permette di procedere al pagamento e/o di stampare l'Avviso di pagamento. Non è possibile pagare il premio tramite bonifico o bollettino postale in bianco.

Si può pagare on line con carta o addebito sul conto corrente tramite PagoPA:

- sul sito dell'INAIL;
- sul sito di Poste Italiane;
- sul sito di banche o altri enti prestatori di servizi contenuti in questa lista (consultabile su www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare).

Si può pagare di persona con carta o contanti:

- negli uffici delle Poste Italiane;
- in banca;
- presso uno sportello di bancomat;
- presso tabaccai e supermercati abilitati.

10) Non ho reddito, devo pagare l'Assicurazione?

Il premio assicurativo è a carico dello Stato per tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge.

In particolare, ha diritto all'esenzione dal pagamento del premio chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui. Per la determinazione di questi limiti occorre far riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef l'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che intendono assicurarsi con esonero dal versamento del premio devono iscriversi presentando ogni anno la domanda di iscrizione esclusivamente attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva" (non è previsto il rinnovo automatico).

11) Come posso rinnovare l'Assicurazione infortuni domestici?

L'assicurazione si rinnova con il pagamento del premio assicurativo da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di rinnovo, una copia dell'Avviso di pagamento PagoPA recapitato all'assicurato/a è disponibile anche sul servizio online "Visualizza e stampa avviso di pagamento" disponibile all'interno dei servizi telematici dedicati all'assicurazione.

Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato devono iscriversi ogni anno, sempre entro il 31 gennaio, esclusivamente attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione", presentando l'apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali.

Per accedere ai servizi online disponibili sul sito dell'INAIL è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o di CIE (carta identità elettronica).

12) Ho già un'assicurazione sugli infortuni domestici: devo pagare anche quella dell'INAIL?

Sì, l'assicurazione è obbligatoria ed è cumulabile con altre tipologie assicurative.

13) Ho avuto un infortunio: qual è la procedura per fare la richiesta delle relative prestazioni economiche a chi mi devo rivolgere?

In caso di infortunio bisogna rivolgersi o al pronto soccorso di un Ospedale o al proprio medico curante. Al momento della visita, l'infortunato, o chi lo accompagna, deve precisare che si tratta di infortunio avvenuto in ambito domestico.

Ai fini del riconoscimento dell'evento come infortunio in ambito domestico e per l'avvio della relativa richiesta, è necessario presentare all'Inail idonea domanda di erogazione delle prestazioni economiche unitamente alla certificazione medica attestante la data di guarigione clinica (primo giorno in cui si torna abili al lavoro) ed il danno permanente residuo dall'infortunio.

È possibile rivolgersi ad un Patronato per essere assistito in tutte le fasi dell'istruttoria della pratica di infortunio.

14) Quali sono le prestazioni previste in caso di infortunio?

Le prestazioni economiche previste sono:

- prestazione una tantum e cioè una somma di denaro nei casi in cui viene accertata, come conseguenza dell'infortunio domestico, una inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%;
- rendita diretta se l'inabilità permanente accertata, come conseguenza dell'infortunio domestico, è pari o superiore al 16%;
- assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita con inabilità permanente pari al 100%, accertata a seguito dell'infortunio domestico e affetti da specifiche menomazioni;
- rendita ai superstiti e relativo assegno una tantum se l'infortunio ha avuto come conseguenza il decesso;
- beneficio Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e cioè una somma di denaro per i familiari superstiti.

14) Posso cancellarmi? Come posso fare?

L'assicurato/a è tenuto a comunicare all'Inail, tramite l'apposita funzione "Cancellazione" disponibile all'interno dei servizi online, il venir meno dei requisiti assicurativi (es. non svolgere più l'attività di lavoro domestico in via esclusiva, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente).

Se la comunicazione è effettuata in corso d'anno non si ha diritto al rimborso del premio versato per quell'anno.

Non è necessario provvedere alla predetta comunicazione da parte dei soggetti che compiono i 68 anni di età.

15) Ho cambiato abitazione, come posso comunicarlo all'INAIL?

Può comunicazione la variazione dell'indirizzo di domicilio o di residenza tramite i servizi online dedicati all'assicurazione presenti sul sito dell'INAIL, accedendo con le apposite credenziali e procedendo alla modifica dei dati dell'indirizzo.